

Comune di Quadri

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI...	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Entrata in vigore	4
PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	5
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	6
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	7
Articolo 5 – Entrata in vigore	7

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE PER ACCERTAMENTI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti e accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025² possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un accertamento divenuto esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025 in relazione alle seguenti entrate:

- IMU;
- TARI-TARES;
- CANONI DI LOCAZIONE / FITTI ATTIVI

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell' accertamento e nell'accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti³.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il **15/09/2026** comunica **entro il 15/10/2026**, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

7. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100% ;
- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo **entro il 01/11/2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet*. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il **30/11/2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31/12/2026** ;

b) in caso di versamento rateizzato, per importi superiori ad € 200,00 indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni, con scadenza della prima rata prevista entro il 31/12/2026:

- ☐ per importi complessivamente dovuti fino a 1.000 euro: fino a 10 rate mensili
- ☐ per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino a 20 rate mensili con un importo minimo di € 100,00;
- ☐ per importi complessivamente dovuti oltre 5.000,00 fino a 50 rate mensili

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore⁴.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, gli interessi del 2 per cento annuo calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁵.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU⁶
- c) degli omessi versamenti alla data del 1° gennaio 2026 dei canoni di locazione relativi ad immobili comunali;

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2025

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi⁷ nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100% ;
- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- ☐ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata⁸

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, Quadri (CH), la sua volontà di avvalersene, rendendo entro **il 15/09/2026** ⁹ apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di **30** giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune di Quadri entro il **30/11/2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31/12/2026**;

b) ovvero, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni, con scadenza della prima rata prevista entro il 31/10/2026:

- ☐ per importi complessivamente dovuti fino a 1.000 euro: fino a 10 rate mensili
- ☐ per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino a 20 rate mensili con un importo minimo di € 100,00;
- ☐ per importi complessivamente dovuti oltre 5.000,00 fino a 50 rate mensili

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore¹⁰.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi del **2 per cento annuo**¹¹.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune Quadri indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali¹².

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione¹³.